

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*  
n. 10

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* PEDICA)

*approvata nella seduta dell'8 giugno 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI CONTI ECO-  
NOMICI AMBIENTALI EUROPEI (COM(2010) 132 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 2010**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 132 def.,

considerato che esso prevede l'introduzione di un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, in cui le problematiche ambientali siano integrate con quelle economiche, al fine migliorare le informazioni rese ai responsabili politici quale base per le loro decisioni;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, per ottenere informazioni statistiche organiche e comparabili è necessario provvedere a un'armonizzazione al livello di Unione europea;

rilevato che la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a indicare i dati da fornire, in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando agli Stati membri la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

con specifico riferimento agli oneri a carico delle imprese, sebbene non sia prevista la rilevazione di nuovi dati statistici, la necessità di riorganizzarne le indagini, in ottemperanza alla proposta di regolamento, non sembra, in astratto, essere insuscettibile di determinare oneri aggiuntivi;

suscita inoltre perplessità la circostanza che si ipotizzi, all'articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere», pur rimanendo ferma la possibilità, da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, di revocare (articolo 10) o di impedire l'entrata in vigore dell'atto delegato interessato (articolo 11).